



Area Anagrafica

REGISTRO DELLE IMPRESE

Determinazione del Conservatore

N. 44 del 6 maggio 2025

Oggetto: Avvio procedimento cancellazione d'ufficio società di capitali, ultimo comma art. 2490 c.c..

Il Dirigente

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto il D.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182 recante "Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana nelle materie relative all'Industria e al Commercio";
- Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i recante "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";
- Vista la L.R. 4 aprile 1995, n. 29 e s.m.i contenente "Norme sulle Camere di Commercio I.A.A. ;
- Vista la L.R. 10/2000 recante "Norme sulla Dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana";
- Visto il D.P.R. 254/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto il D. Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 "Riforma dell'ordinamento relativo alle Camere di Commercio";
- Vista la L.R. 2 marzo 2010, n. 4 "Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- Visto il D.P.R.S. 5 agosto 2010 n. 17 "Regolamento di attuazione della L.R. 2 marzo 2010, n.4, recante Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura";
- Vista la Determina del Segretario Generale n. 174 del 09/10/2012 avente per oggetto "Criteri comportamentali per l'adozione e la pubblicazione delle determine dirigenziali";
- Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che istituisce presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato, l'Ufficio del Registro delle Imprese, di cui all'art. 2188 del c.c.;
- Visto il D.P.R. 7 Dicembre 1995, n. 581 "Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 in materia di istituzione del Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 2190 del c.c. il quale regola le iscrizioni d'ufficio nel Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 2490 del c.c. ultimo comma, il quale prevede l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione delle società di capitale – poste in liquidazione – che non hanno provveduto al deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi;
- Visto l'art. 40 c. 1 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 11/9/2020 n. 120, "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che ha disposto che "Il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate ... dall'art. 2490 sesto comma del codice civile... è disposto con determinazione del Conservatore";
- Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;

- *Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;*
- *Tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione, vanno messi a conoscenza sia le società interessate sia i relativi liquidatori e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può ritenersi superabile per le motivazioni appresso indicate;*
- *Considerato, peraltro, che la maggioranza delle società interessate non ha adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art.16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione, come questa risulti sovente, ormai, revocata/inesistente;*
- *Vista la determinazione del Conservatore n. 105 del 16 ottobre 2023 relativa al procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali alle imprese individuali e alle società e per la loro iscrizione nel Registro delle imprese;*
- *Rilevato che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;*
- *Rilevato che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso la residenza dei liquidatori ricavabile dalla visura;*
- *Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;*
- *Visto l'art. 8 c. 3 della L. n. 241/1990 e s. mm. ii. che recita che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";*
- *Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di identico contenuto destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;*
- *Coniugato, a tal punto, quanto sopra con l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 a mente del quale, a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;*
- *Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in quarantacinque giorni, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 c. 3 della L. n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;*
- *Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.mm. ii. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e ritenuto di procedere per le società individuate con le modalità sopra descritte, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di posta elettronica certificata;*

DETERMINA

- *Per tutto quanto premesso che si intende ripetuto nel dispositivo:*
- *Di dare avvio, in data odierna, al procedimento - previsto dall'art. 2490 c.c. ultimo comma per la cancellazione d'ufficio delle società di capitale in liquidazione, che non hanno provveduto al*

deposito del bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi, di cui all'elenco che, in allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- *Che idoneo avviso dell'avvio del procedimento verrà pubblicato nell'Albo Camerale on-line per la durata di 45 giorni;*
 - *dell'avvio della procedura di cancellazione verrà data notizia all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trapani e Marsala e all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Trapani;*
 - *di annotare provvisoriamente il suddetto avvio nella visura delle società coinvolte;*
 - *di riservarsi di cancellare dal Registro delle Imprese, le società che non abbiano richiesto motivata interruzione del procedimento nel termine di quarantacinque giorni, con successivo provvedimento del sottoscritto Conservatore del R.I. da pubblicare sia nell'Albo camerale per quindici giorni, sia sul sito istituzionale in modo permanente in un'apposita sezione denominata "cancellazioni d'ufficio dal Registro delle Imprese – società di capitali";*
- *Di dare atto che la presente determinazione non comporta prenotazioni di spesa.*

Il Conservatore
Dott. Giuseppe Cassisa

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'Albo Camerale Informatico

Dal 6 maggio 2025

Al 20 giugno 2025

Il Conservatore
Dott. Giuseppe Cassisa
